

AVVISO

Legge Regionale 30 luglio 2025, n. 12

SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Considerato che il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato in data 30/07/2025 la Legge Regionale n. 12 “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del territorio” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 31/07/2025;

Visto l’art. 1 (*Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche*), comma 1 punto 4 della L.R. 12/2025 che recita: “*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

“2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 sexies, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti,, con deliberazione del consiglio comunale è possibile individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3,3bis, 4, 5 e 6. Fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente sono sospese le segnalazioni certificate inizio di attività (SCIA) e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le SCIA e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono regolate, a eccezione dei mutamenti di destinazione d’uso da turistico ricettivo ad altra destinazione che restano in ogni caso sospesi, dalle disposizioni previste dalla disciplina previgente purché alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano maturate le condizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 23, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 20, comma 8, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. Decorso un anno dalla scadenza di cui al periodo precedente, i comuni possono aggiornare le deliberazioni approvate o, nel caso non abbiano deliberato, approvare le deliberazioni per la prima volta. Le esclusioni introdotte con le deliberazioni di cui al presente comma sono efficaci anche nei confronti delle deliberazioni precedentemente approvate ai sensi della presente legge, fatti salvi i titoli edilizi rilasciati”.

SI COMUNICA

la sospensione delle istruttorie relative alle SCIA e alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate ai sensi degli artt. 2, 3, 3bis, 4, 5 e 6 della L.R. 7/2017 **fino al 28/10/2025** salvo eventuale Deliberazione di Consiglio Comunale da redigersi ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della LR n. 7/20217.

Il Dirigente

Arch. Luca Faticanti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)